



REGIONE LOMBARDIA

Member of  World Confederation
for Physical Therapy

***TITOLI ABILITANTI
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI FISIOTERAPISTA***

a cura di

***A.I.FI. REGIONE LOMBARDIA
(sul progetto di A.I.FI. Puglia)***

A.I.FI. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –

Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net



L'Associazione Italiana Fisioterapisti, è Associazione di categoria dei **"Fisioterapisti"**, così come definiti dal **D.M. n. 741** del 14 settembre 1994 e dalle successive norme relative al suddetto profilo professionale.

Il Fisioterapista (già terapeuta della riabilitazione) è un professionista della Sanità in possesso del diploma di Laurea o titolo equipollente, che lavora, sia in collaborazione con il Medico e le altre professioni sanitarie, sia autonomamente, in rapporto con la persona assistita, valutando e trattando le disfunzioni presenti nelle aeree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.

Con il Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, *Definizione delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale per le Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Professioni Sanitarie Tecniche, Professioni tecniche della Prevenzione*, il Ministero della Salute ha riconosciuto solo ad A.I.F.I. il ruolo di Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per le Professioni Sanitarie della Riabilitazione per la categoria dei Fisioterapisti.

SCOPI DI A.I.F.I. LOMBARDIA

- ❖ *Rappresentare, tutelare e promuovere* la categoria dei fisioterapisti.
- ❖ *Coniugare gli interessi dei suoi membri* con i bisogni della comunità.
- ❖ *Sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione*, incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.
- ❖ *Promuovere e collaborare* con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute.
- ❖ *Intervenire a tutela della professione* contro ogni forma di abusivismo.

OBIETTIVI PRIORITARI DI A.I.F.I. LOMBARDIA

- ❖ *Attivare e/o sostenere* tutte quelle *azioni politiche* che portino al riconoscimento dell'Ordine professionale.
- ❖ *Contrastare* ogni forma di abusivismo.
- ❖ *Sviluppare i rapporti con le Istituzioni Regionali e Locali* per un sempre maggior coinvolgimento dei Fisioterapisti negli ambiti decisionali e dirigenziali.
- ❖ *Sviluppare i rapporti con le associazioni dei cittadini* e collaborare per la tutela del diritto alla salute.
- ❖ *Vigilare sulle Università*, affinché si garantisca allo studente una adeguata formazione.
- ❖ *Garantire una Formazione continua* (E.C.M.) altamente qualificata.
- ❖ *Vigilare sul rispetto dei principi etici e deontologici* vincolanti per gli associati e riferimento per tutti i fisioterapisti.
- ❖ *Promuovere* attività sempre aderenti alla nostra mission implementando una cultura della riabilitazione nei tre livelli: *prevenzione, diagnosi e trattamento* sempre nel *rispetto* e in *collaborazione* con le altre figure professionali.

A.I.F.I. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –
Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net

TITOLI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA

IL TITOLO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Il titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista per norma è, a oggi, esclusivamente il DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE (O DI PRIMO LIVELLO) IN FISIOTERAPIA, (ai sensi del D.M. 509/99 modificato dal D.M. 270/2004).

Questo titolo dà l'accesso ai master universitari di primo livello e alla Laurea Specialistica in "SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE", che a sua volta consente l'accesso ai master di secondo livello e al dottorato di ricerca (Legge 251/2000, D.M. 270/2004, Legge 43/2006).

TABELLA 1: I titoli abilitanti all'esercizio della professione per norma dal 1994 a oggi

NUM.	TIPOLOGIA DI TITOLO	NORMA DI RIFERIMENTO	ANNI DI VALIDITÀ
1.1	Laurea in fisioterapia	D.M. 509/99 o D.M. 270/04	[dal 1999 in poi]

I TITOLI PREGRESSI ALLA LAUREA TRIENNALE

Il titolo di laurea triennale subentra, sostituendolo, all'antecedente titolo di "DIPLOMA UNIVERSITARIO" "IN FISIOTERAPIA" o di "FISIOTERAPISTA" istituito (ai sensi della L. n. 341/1990), dopo il 1994. Il diploma universitario, così come gli altri titoli accademici pregressi, è equiparato (ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e quindi ai soli fini dell'esercizio professionale) al DIPLOMA DI LAUREA IN FISIOTERAPIA (ai sensi del Decreto Interministeriale del 11 novembre 2011 n. 44).

L'accesso alla formazione post base è comunque garantito con il vincolo dell'integrazione dei CFU. Con l'approvazione del D.M. 509/99 i corsi di Diploma universitario in fisioterapia sono stati soppressi.

NUM.	TIPOLOGIA DI TITOLO	NORMA DI RIFERIMENTO	ANNI DI VALIDITÀ
1.2	Diploma universitario in fisioterapia	L. 341/90	[dal 1995 al 2002]
1.3	Diploma universitario di fisioterapista	L. 341/90	[dal 1994 al 2002]

A.I.FI. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –

Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net

I TITOLI PREGRESSI EQUIPOLLENTI AL D. U.

- La **legge 42/1999** introduce gli istituti dell'equipollenza (riservato ai titoli pregressi ritenuti di rango superiore) e dell'equivalenza (riservato ai titoli pregressi di rango inferiore). Per titoli pregressi s'intende i titoli acquisiti entro 17 marzo 1999 in corsi regolarmente autorizzati e attivati (primo anno di corso) entro il 31 dicembre 1995.

I titoli pregressi, fanno riferimento a standard formativi in vigore prima dell'emanazione del D.M. 741/94, che istituisce la figura del fisioterapista, prevede una formazione esclusivamente universitaria, come tra l'altro prevedono le leggi 251/2000, 43/2006 e viene confermata dall'interpretazione autentica dell'art. 6 del D.lgs 502/1992, data dall'art. 4 quater della legge 27/2006.

In ragione di questa sistemazione normativa di base abbiamo tre tipologie di titoli.

1. i titoli formativi secondo gli standard adottati in seguito alla riforma sanitaria del 1992. Si tratta di una formazione triennale universitaria che rilascia un Diploma Universitario, poi tramutata in laurea triennale, con il conferimento del titolo accademico di dottore in fisioterapia.
2. I titoli pregressi di rango superiore da considerare equipollenti (i cui corsi sono stati attivati fino al 1995 e comunque conclusi entro il 17 marzo 1999) a cui viene attribuita una equipollenza automatica.
3. I titoli pregressi di rango inferiore da considerare potenzialmente equivalenti (i cui corsi sono stati attivati fino al 1995 e comunque conclusi entro il 17 marzo 1999), il cui iter di individuazione è stato espletato in Regione Lombardia, con l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'Equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell'Area Sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/92, secondo l'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM 26 luglio 2011.

- Il **Decreto Interministeriale 27 luglio 2000** (Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base), emanato ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge 42/1999, ci da una elencazione esemplificativa dei titoli pregressi equipollenti validi per l'esercizio della professione. [vedesi tabella 2]

TABELLA 2: Equipollenza tra il Diploma Universitario di Fisioterapista e i titoli pregressi conseguiti entro 17 marzo 1999 di formazione iniziate entro il 31 dicembre 1995 (D. I. 27 luglio 2000)

Sezione A Diploma universitario	Sezione B Titoli equipollenti	Tipologia di titolo
Fisioterapista - Decreto del Ministro della sanità 14/09/1994, n. 741	Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1	Attestato di specializzazione per infermiere
	Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali	Attestato regionale

A.I.FI. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –
Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net



REGIONE LOMBARDIA



World Confederation
for Physical Therapy

Member of

	Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341	D.U.
	Tecnico fisioterapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982.	Scuole dirette a fini speciali (vedi tab. 4)
	Terapista della riabilitazione dell'apparato motore - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982.	Scuole dirette a fini speciali (vedi tab. 4)
	Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403)	Attestato regionale conforme alla L. 403/71 e al DM 19 sett. 1997.

- La sentenza del Consiglio di Stato n° 04312 del 2007, precisa che l'elencazione dei titoli pregressi riportata nel D. I. 27 luglio 2000 non è esaustiva, ma ha carattere esemplificativo. Per tanto questa esemplificazione va combinata con le varie norme attinenti, come per esempio:

□ l'art. 132 del DPR 27 marzo 1969 n°130 che suddivide la formazione in ambito fisioterapico su tre livelli:

- il diploma di scuola speciale universitaria;
- il diploma di infermiere professionale e diploma di corso di specializzazione in fisiochinesiterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940 n. 1098;
- il diploma di corso - almeno annuale- riconosciuto dalle autorità competenti (al quale si accede con diploma di scuola media di primo grado);

□ il D.P.R. n. 761/79 sulla regolamentazione giuridica del personale sanitario, che individua due livelli :

- 1° livello per i T.d.R./fisiokinesiterapisti equiparati agli infermieri professionali;
- 2° livello per i massofisioterapisti erano parificati agli infermieri generici.

- La stessa sentenza il Consiglio di Stato, introduce un'appendice estensiva dell'equipollenza per quei professionisti in possesso di un titolo dell'area riabilitativa "motoria", a condizione che avessero maturato in ambito della fisioterapia una specifica esperienza certificata sul campo.

Tutti questi riferimenti trovano sintesi in una serie di criteri, che ci consentono di individuare i possibili titoli pregressi da potersi ritenere equipollenti. In questo non sono inclusi i titoli pregressi equipollenti per sentenza:

TABELLA 3: I criteri per la validazione dei titoli pregressi equipollenti

Il primo criterio (trasversale a tutti i titoli)	I titoli pregressi oggetto di equipollenza sono quelli conseguiti in percorsi formativi iniziati entro e non dopo il 31/12/1995 e conclusi entro e non dopo il 17 marzo 1999.
Il secondo criterio (trasversale a tutti i titoli)	I titoli pregressi sono acquisiti in un corso specificamente autorizzato dall'autorità competente all'epoca della formazione (scuole universitarie o scuole statali oppure corsi autorizzati dal ministero o dalla regione dal 1972 in poi). Per cui l'attestato / diploma deve riportare sempre la firma di un rappresentante della pubblica amministrazione oltre la norma che autorizza il corso (da confondere l'autorizzazione del corso con l'autorizzazione

A.I.F.I. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –

Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net



REGIONE LOMBARDIA



World Confederation
for Physical Therapy

Member of

	dell'istituto come struttura formativa)
Il terzo criterio (titoli non universitari)	I titoli pregressi acquisiti in corsi non universitari, prima del 1974 sono almeno biennale (In questa fattispecie vanno incluse anche le specializzazioni in fisioterapia per infermieri, previsti tra il 1940/42). Conseguiti in scuole statali appositamente autorizzate o da soggetti terzi con autorizzazione Ministeriale. Dopo il 1974 si tratta di corsi triennali , su autorizzazione Regionale, alla quale si accede con diploma di scuola media di secondo grado.
Il quarto criterio (titoli universitari)	I titoli pregressi conseguiti in scuole a fini speciali universitari, sono corsi biennali se acquisiti prima del 1982, triennali successivamente.
Il quinto criterio (i titoli massofisioterapista)	Rientra tra i titoli pregressi equipollenti il corso triennale di massofisioterapia, istituito ai sensi della legge 403/1971, con un programma di formazione ai sensi D.M. del 7 settembre 1976, (pubblicato in G.U. nel 1978) [quindi conseguito dopo maggio 1981], presso scuole statali oppure in scuole autorizzate con decreto del Ministro per la sanità oppure autorizzate con delibera della giunta regionale.

In ragione di questi criteri viene qui di seguito riportata la tabella delle varie fattispecie di titoli equipollenti per norma

TABELLA 4: I titoli pregressi equipollenti per norma

ELENCO DI TITOLI PREGRESSI di Fisiokinesiterapista / TdR EQUIPOLLENTI	
1940	- Corso di specializzazione in fisiochinesiterapia ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940 n. 1098 riservato agli infermiere professionale diplomati;
1942	- Scuola diretta a fini speciali (università) di cui all'art. 20 del Regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e successive modifiche e integrazioni - Diploma di Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1;
1971/ 1974	- Corso regionale di Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali -
1978/ 1999	- Corso Massofisioterapista triennale - legge 403/1971 combinata con il DM 7 settembre 1976 pubblicata in GU 1978
1982	Scuole diretta a fini speciali (università) -Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 -
	Tecnico fisioterapista della riabilitazione
	Terapista della riabilitazione
	Terapista della riabilitazione dell'apparato motore
	Terapista della riabilitazione del sistema nervoso

A.I.FI. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale - Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) - 20162 Milano (Mi) -

Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 - www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net



REGIONE LOMBARDIA



World Confederation
for Physical Therapy

Member of

1994	Diploma universitario - Legge 11 novembre 1990, n. 341 -	Terapista della riabilitazione
-------------	--	---------------------------------------

TITOLI PREGRESSI EQUIPOLLENTI PER SENTENZA

La sentenza n° 04312/2007 del Consiglio di Stato, prevede la possibilità di considerare equipollente al titolo fisioterapista anche i titoli pregressi dell'area riabilitativa "motoria" come quello di terapista in neuropsicomotricità dell'età evolutiva, che "abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del S.S.N. e degli altri comparti del settore pubblico". Nello specifico viene indicata come condizione l'aver svolto per almeno 3 anni di attività negli ultimi 5 anni. Dato che il riferimento del titolo pregresso è il 17 marzo 1999, se consideriamo almeno tre anni di esperienza, i titoli eleggibili devono:

- essere stati conseguiti prima del 17 marzo 1996, in un corso formativo autorizzato dalla pubblica amministrazione;
- poter vantare, con riscontro oggettivo, tre anni di attività come fisioterapisti, alla data di riferimento (17 marzo 1999)
- essere in possesso del riconoscimento ministeriale dell'equipollenza del titolo.

Infine, altro elemento di riferimento è dato dal fatto che la sentenza implicitamente estende il principio a tutti a quei titoli di professioni sanitarie di tipo riabilitative motorie, autorizzati dalla pubblica amministrazione, affini e pregressi, che rispondono ai criteri indicati. Ovviamente il principio implica la reciprocità.

TITOLI PREGRESSI POTENZIALMENTE EQUIVALENTI

In attesa che il Ministero della Salute identifichi i titoli effettivamente equivalenti, l'A.I.FI. individua come **titoli da sottoporre a valutazione** Ministeriale i seguenti titoli pregressi (conseguiti entro il 17 marzo 1999 in corsi attivati entro il 31 dicembre 1995):

Titoli potenzialmente validi per l'equivalenza al D.U. di Fisioterapista	
Attestazione conversione del titolo posseduto nel diploma di massofisioterapista ai sensi dell'art. 5 della legge 403/71 riferito	Corso di Massoterapista delle scuole statale di Firenze e di Napoli riservate a soggetti privi di vista ai sensi: <ul style="list-style-type: none">▪ Regio Decreto del 13 novembre 1924, n. 2349;▪ Regio Decreto del 26 febbraio 1941
Attestazione di superamento prova idoneità (presso una scuola nazionale) come massaggiatore o massofisioterapista entro il 15 agosto 1972, ai sensi dell'art.6 della legge 403/71 riferito	▪ Attestato di Massoterapista di soggetti privi di vista, conseguiti in corsi non autorizzati conseguiti prima del 4 agosto 1961, che vantavano almeno 5 anni di esperienza lavativa come massoterapista al 15 agosto 1971.
Attestato rilasciato dalle scuole statale professionali per ciechi di Firenze o Napoli	Corso di massoterapista statale per soggetti privi di vista ai sensi della legge 570/1961 fino al 1971
Attestato rilasciato da scuole	Corsi di massoterapista o di massofisioterapista per

A.I.FI. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –

Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net



REGIONE LOMBARDIA



World Confederation
for Physical Therapy

Member of

statali o da scuole autorizzate Ministero della Sanità ai sensi della legge 403/1971	soggetti “privi di vista” o “vedenti”, ai sensi della legge 403/1971. Attivati nel 1971 e conclusi entro il 1973 (se biennali) o il 1974 (se triennali).
Attestato rilasciato da scuole autorizzate da una Regione ai sensi della legge 403/71	Corsi di massoterapista o di massofisioterapista per soggetti “privi di vista” o “vedenti”, ai sensi della legge 403/1971 e del D.P.R. 14.1.1972, n. 4 e D.P.R. 14.1.1972, n. 10. Attivati nel periodo che va dal 1972 al 1995 e conclusi nel periodo che va dal 1973 (se biennali) o dal 1974 (se triennali) al 17 marzo 1999.
Attestato rilasciato da scuole autorizzate da una Regione ai sensi della legge 403/71	Corsi di massoterapista o di massofisioterapista per soggetti “privi di vista” che rilasciano un attestato di conseguimento successivo al 17 marzo 1999 in forza di una circolare ministeriale.

CASI DI TITOLI IMPROPRI OGGETTO DI RICONVERSIONE LEGALE PER SENTENZA

Le riconversioni legali per sentenza, riguardano specifiche situazioni riferibili a precisi soggetti, in nessun caso estensibili a terzi. Nello specifico sono riferibili due situazioni diverse tra di loro:

Nel primo caso sono coinvolti soggetti in possesso di “titoli post 1995”, cioè conseguiti dopo il 17 marzo 1999 secondo gli standard di formazioni precedenti (non più abilitanti dal 17 marzo 1999), nella seconda tipologia “titoli atipici”, cioè non rispondente nemmeno alla normativa pregressa. In tutte e due i casi si tratta di titoli privi di valore legale, che per qualche cavillo di legge hanno beneficiato, “extra leges vigent”, di specifici e contestualizzati pronunciamenti della giurisprudenza, che hanno generato trattamenti speciali se non “ad personam” comunque a favore di gruppi limitati di soggetti, coinvolti nello specifico caso e, quindi, non estensibile ad altri soggetti simili. Rientrano in questa categoria:

- **Ex studenti scuola Tecnica 2000:** il titolo di laurea in fisioterapia, conseguito tra il novembre 2010 e marzo 2011, con iscrizione direttamente al terzo anno e senza titolo pregresso da parte di ex studenti della Scuola Tecnica 2000, in forza del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca dell’11 febbraio 2009, oggi abrogato. La verifica della validità dei titoli è fornita da cinque criteri: (1) il Titolo abilitante di 60 CFU; (2) rilasciato dall’Università degli Studi dell’Aquila o dall’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti Pescara o dall’Università di Catania; (3) tra novembre 2010 e marzo 2011; (4) in seguito di un bando d’inclusione in soprannumero; (5) il possesso di un’attestazione che certifichi di aver frequentato un corso triennale per TdR della scuola tecnica 2000 iniziato dopo il 2002 e comunque entro 2005 e quindi terminato tra il 2005 e il 2008. Sentenza di riferimento la n. 06444/2011 del Consiglio di Stato.
- **Titoli di Laurea:** I titoli di laurea in fisioterapia conseguiti nel 2005 da P. C., R. D. Di L., R. Di S., G. Di M., V. R., V. S., presso l’università degli studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”, che hanno usufruito della riconversione creditizia di un titolo di massofisioterapista, conseguito presso INCP di Cosenza (tra l’altro non legalmente valido, in quanto privo di adeguata autorizzazione amministrativa regionale, unica valida per le formazioni professionali dopo il 1971 vedesi sentenza del Consiglio di Stato del 2003). Con la sentenza n. 94/2013 del Consiglio di Stato è stato annullato, per vizi di forma, il provvedimento preso dall’università per l’inibizione delle lauree conferite in precedenza.

A.I.F.I. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –

Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net

Appendice

I criteri che regolano l'equipollenza dei titoli massofisioterapista a quello fisioterapista

Ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista il Decreto Interministeriale (D.I.) 27 luglio 2000 (G.U. n. 190 del 27.07.2000), emanato ai sensi della legge 42/1999, indica tra i titoli pregressi (cioè conseguiti entro il 17 marzo 1999) da considerare equipollenti al D.U. di fisioterapista, anche quello di "Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403)". Questo dettato, combinato con la normativa di riferimento, ci fornisce una serie di criteri (tutti necessari e nessuno da solo sufficiente) da soddisfare per identificare i titoli di massofisioterapista equipollenti al D.U.

Il D.L. 27 luglio 2000 (G.U. n. 190 del 27.07.2000), considerate le norme di riferimento, indica come equipollente al D.U. di fisioterapista il titolo di massofisioterapista a condizione:

- 1. che il corso di massofisioterapia sia stato istituito ai sensi della legge 403/1971;***
- 2. che il corso sia stato autorizzato dalla pubblica amministrazione, competente in materia per legge;***
- 3. che la durata del corso sia di anni tre;***
- 4. che rispetti lo standard formativo minimo da soddisfare previsto per legge (cioè il D.M. del 7 settembre 1976);***
- 5. che il diploma sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 in un corso attivato entro il 31 dicembre 1995.***

Il primo criterio viene fornito dal D.I. 27 luglio 2000, che specificamente indica come titolo di massofisioterapista, valido ai fini dell'equipollenza, quello conseguito ai sensi della Legge 403/1971 (ultima norma di riferimento, emanata dal Parlamento in materia di massofisioterapia).

"Il corso di massofisioterapia deve essere istituito ai sensi della legge 403/1971"

Il secondo criterio viene fornito sempre dal D.I. 27 luglio 2000: "in un corso triennale".

Il corso di massofisioterapia deve essere di anni tre.

Il terzo criterio viene fornito dalla combinazione del D.I. 27 luglio 2000, che richiede una formazione specifica, con il D.M. del 7 settembre 1976, pubblicato in G.U. nel 1978, che fornisce lo standard formativo N.B.: tale D.M. 07 settembre 1976 è stato abrogato con DPR 13 dicembre 2010, n. 248, per cui da tale data non esiste più quanto fu definito il c.d. "mansionario" del massofisioterapista.

Lo standard formativo specifico da soddisfare, è fornito dal D.M. del 7 settembre 1976 (quindi attivato dopo il 1977).

Il quarto criterio è fornito dall'art. 1 della legge 403/1971: "La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità".

Il corso di massofisioterapia, fatto salvo le scuole statali per non vedenti (per i quali sono previsti scuole con autorizzazione Ministeriali)



REGIONE LOMBARDIA

Member of  World Confederation
for Physical Therapy

deve essere specificamente autorizzato dalla Regione competente in materia per legge.

Un ulteriore criterio, in questo caso, comune a tutti i titoli pregressi è dato dal D.lgs 30 giugno 1992 n. 502 e dalla Legge 26 febbraio 1999 n.42. Tale norme indicano come **pregressi i titoli conseguiti entro e non oltre il 17 marzo 1999, dopo la frequenza di corsi iniziati entro e non oltre il 31/12/1995**, come viene puntualizzato nel D.P.C.M. 26 luglio 2011 (in G.U. n. 191 del 18 agosto 2011) di recepimento del relativo accordo Stato Regioni sull'equivalenza dei titoli pregressi.

Questa impostazione, che lega l'istituto di equipollenza dei corsi di massofisioterapisti triennali a dei criteri, trova esplicita conferma, anche nelle diverse pronunce della giurisprudenza che nello specifico evidenziano che:

- il processo di equipollenza non va esteso a tutti i titoli pregressi di massofisioterapista, conseguiti ai sensi della legge 403/1971, ma solo a quelli che rispondono a uno standard minimo sovrapponibile a fisiochinesiterapista; [Il Consiglio di Stato, sentenza n. 5225/2007]
- non c'è equivalenza assoluta tra il DU in fisioterapia e i titoli pregressi, ma è subordinata al percorso formativo eseguito e al fatto che il titolo sia stato conseguito prima della riforma delle professioni sanitarie e, in particolare, dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, come previsto dal DPCM 26 luglio 2011. [Tar Campania n. 02318 del 21 maggio 2012 e Cassazione n. 8050 del 22 maggio 2012].

Ulteriore argomentazione, in questo caso indiretta, che dimostra un approccio non automatico all'istituto di equipollenza nel caso di titolo di massofisioterapista, viene fornita dalla sentenza del **Consiglio di Stato n. 491/2012**. In quella sede i giudici elencano alcuni degli aspetti, che differenziano i titoli di massofisioterapista dagli altri titoli pregressi (equipollenti al D.U. di fisioterapista):

- i diversi requisiti culturali e professionali richiesti (l'accesso ai corsi per terapisti della riabilitazione, alias fisiochinesiterapisti, prevedeva il possesso di diploma di secondo grado, l'accesso ai corsi per massofisioterapisti richiedeva il possesso di attestato di scuola media inferiore);
- la diversa collocazione ai sensi del D.P.R. n. 761/79 (ad esempio i T.d.R./fisiokinesiterapisti erano espressamente equiparati agli infermieri professionali, mentre i massofisioterapisti erano parificati agli infermieri generici);
- la sentenza n. 1987/2007 (sempre il C.d.S.), dove si precisa che il "massofisioterapista svolge attività di riabilitazione non in senso stretto, ma in senso lato, ...".

In ragione delle argomentazioni espresse dai giudici, appare fondata e corretta una lettura dell'istituto di equipollenza che escluda qualsiasi forma di automatismo, ma richiede di subordinare l'equipollenza dei titoli pregressi di massofisioterapista conseguiti ai sensi della Legge 403/1971 in corsi triennali, al reale assolvimento di una "formazione specifica", in altri termini espressamente ed appositamente autorizzata dal Ministero della sanità sostituito in seguito dalle Regioni, in relazione allo standard minimo di formazione specifica, che dopo il 1977 (anno di pubblicazione in GU 1978) è fornito dal DM del 7 settembre 1976. Questa precisazione rispetto allo standard formativo ha l'effetto pratico di collocare alcuni titoli triennali nel percorso di

A.I.F.I. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –

Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net

equivalenza (senza nulla togliere alla spendibilità di tali titoli). Fermo restante lo status di titolo “pregresso”, che accomuna tutti i titoli equipollenti o equivalenti fa riferimento a quanto riportato nel d.p.c.m. 26 luglio 2011 (e conseguito entro il 17 marzo 1999 in un corso attivato entro il 31/12/1995).

D.P.C.M. 26 luglio 2011 (in G.U. n. 191 del 18 agosto 2011) di recepimento del relativo accordo Stato Regioni sull’equivalenza dei titoli pregressi.

Normativa di riferimento

- ✓ Legge 19 novembre 1990, n. 341 *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*.
- ✓ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*.
- ✓ Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n° 421”*.
- ✓ Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 *“Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*.
- ✓ Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 *“Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista”*.
- ✓ Sentenza n° 10043 del 30 settembre 1995 della III^a sezione penale della corte di cassazione *“Differenza tra studio e ambulatorio”*.
- ✓ Legge 5 novembre 1996, n. 573 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n° 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca”*.
- ✓ Legge 31 dicembre 1996, n. 675 *“Tutela della persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”*.
- ✓ Legge 31 dicembre 1996, n. 676 *“Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”*.
- ✓ Legge 21 maggio 1998, n. 162 *“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”*.
- ✓ Legge 26 febbraio 1999, n. 42 *“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”*.
- ✓ Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 *“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419”*.

A.I.FI. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –

Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net



Member of  **World Confederation
for Physical Therapy**

- ✓ Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”*.
- ✓ Decreto Interministeriale 27 luglio 2000 *Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base*.
- ✓ Legge 10 agosto 2000, n. 251 *“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”*.
- ✓ Decreto 29 Marzo 2001 *“Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000)”*.
- ✓ Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*.
- ✓ Legge 8 gennaio 2002, n. 1 *“Conversione in legge, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”*.
- ✓ Decreto 17 maggio 2002 *“Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto”*.
- ✓ Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 *“Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*.
- ✓ Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*.
- ✓ Legge 1 Febbraio 2006, n. 43 *“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”*.
- ✓ Legge 3 febbraio 2006, n. 27 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di muti*.
- ✓ Legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 *“Interventi in materia sanitaria”*.
- ✓ D.P.C.M. 26 luglio 2011 *di recepimento del relativo accordo Stato/Regioni sulla equivalenza dei titoli pregressi*.

A.I.F.I. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –
Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net



Member of  World Confederation
for Physical Therapy

- ✓ Decreto Interministeriale 11 novembre 2011, n. 44 “Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della Legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/1999 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”.
- ✓ Decreto Ministeriale 30 luglio 2013 “Definizione delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale per le Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Professioni Sanitarie Tecniche, Professioni tecniche della Prevenzione”.

SEGNALAZIONE DI SOSPETTO ABUSIVISMO FISIOTERAPICO

(art. 348 codice penale e Decreto Ministero Sanità n. 741/1994)

AL COMANDO CARABINIERI NAS DI

via
(competente per le province di))

Segnalo a codesto Comando NAS Carabinieri, per le opportune verifiche di competenza, tese a contrastare il dilagante fenomeno dell’abusivismo fisioterapico nella Regione Puglia da parte di persone non abilitate alla professione di “Fisioterapista”, quanto segue:

in _____
_____ (indicare indirizzo completo luogo di svolgimento dell’attività abusiva che si intende segnalare, precisando se si tratta di abitazione privata od altra tipologia di esercizio);

il _____ (indicare i presumibili giorni della settimana ed orari nei quali il soggetto da segnalare eroga le prestazioni abusive);

tale _____ (indicare nome e cognome della persona segnalata che procederebbe all’attività abusiva, con tutte le ulteriori informazioni utili ad individuarlo ed a comprendere se riveste un particolare ruolo all’interno ad esempio di una palestra, poliambulatorio, ecc.);

dalle informazioni raccolte e dalle verifiche eseguite sembrerebbe che eserciti abusivamente, in quanto, molto probabilmente, non in possesso di titolo abilitante – D.M. Sanità n. 741 /1994 ed equipollenti) – le seguenti tipologie di prestazioni d’esclusiva competenza del Fisioterapista:

_____ (indicare se effettua terapie manuali, se usa particolari apparecchiature, farmaci, ecc.);

A.I.F.I. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –

Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net



REGIONE LOMBARDIA



World Confederation
for Physical Therapy

Member of

e le ha erogate anche nei confronti delle seguenti persone _____

(inserire il nome e cognome dei soggetti che risulta che siano stati "trattati" dall'abusivo, indicando tutti i dati in possesso per poterli in qualche modo individuare, ovvero un numero di telefono oltre al nome e/o cognome, il luogo di residenza con l'eventuale presumibile età, ecc.).

che si erano rivolte al su indicato _____
allo scopo di ottenere un intervento terapeutico rispetto ad una specifica patologia

N.B. - *SENZA TALE INFORMAZIONE LA PRESENTE SEGNALAZIONE AVRA' POCHE POSSIBILITA' DI OTTENERE UN VALIDO RISULTATO DA PARTE DEI CARABINIERI. E' inoltre utile indicare se il paziente ha ottenuto la prestazione in relazione ad una patologia specifica.*

Segnalo anonimamente quanto sopra, affinché venga comunque perseguito l'illecito esercizio abusivo di professione sanitaria, anche con grave rischio dei pazienti che ottengono tali prestazioni d'esclusiva competenza del "Fisioterapista" giuridicamente abilitato.

Luogo e data Milano 30 settembre 2015

A.I.F.I. REGIONE LOMBARDIA

Sede Regionale – Via Ponale 6 (entrata in Via Belloni, 1) – 20162 Milano (Mi) –

Tel. 02-6433200 Fax. 02-66119397

C.F.07535150150 - P.I.02865160960 – www.lombardia.aifi.net - E-mail: segreteria@lombardia.aifi.net